

## **STUDIO COMMERCIALISTICO MURDOCCA**

### **FINANZIARIA 2010 - SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E DEL LAVORO**

DELLA LEGGE N. 191 DEL 23.12.2009 (PUBBLICATA SUL S.O. N. 243 DELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 30.12.2009).

Con l'approvazione da parte del Senato in data 22 dicembre 2009 è stata approvata in via definitiva la Legge Finanziaria 2010. Questa, come al solito, comprende alcune disposizioni di carattere fiscale che interessano i privati, le famiglie e le imprese.

**Queste le principali novità :**

#### **Famiglie e pensionati a basso reddito (art. 1, comma 4)**

Si prevede una riduzione della pressione fiscale. Il comma 4 dell'art. 1 della finanziaria 2010 stabilisce, infatti, che: "Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati."

#### **Riduzione acconto Irpef 2009 (art. 2, commi 6-8)**

E' previsto il differimento di 20 punti percentuali dell'acconto Irpef 2009. In particolare, ai contribuenti che hanno determinato l'acconto dovuto per il 2009 senza applicare la riduzione prevista, versando il 99% in luogo del 79%, viene riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'eccedenza versata, da utilizzare in compensazione sin dal primo pagamento tramite modello F24. I sostituti d'imposta che hanno trattenuto ai lavoratori e versato all'Erario un acconto maggiore, sono tenuti a restituire ai lavoratori stessi, nella retribuzione del mese di dicembre 2009, l'eventuale eccedenza trattenuta. La quota restituita al lavoratore dipendente potrà essere recuperata dal sostituto d'imposta a partire dai primi versamenti utili.

#### **Proroga detrazione Irpef 36% - IVA 10% a regime per le ristrutturazioni edilizie (art. 2, commi 10 e 11)**

Viene prorogato fino all'anno 2012 la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti su:

- unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata;
- interi fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nonché da cooperative edilizie.

I lavori dovranno essere eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e l'alienazione e l'assegnazione dell'immobile facente parte del fabbricato deve avvenire entro il 30 giugno 2013.

Il successivo comma 11 introduce, inoltre, a regime l'aliquota IVA agevolata al 10% anche per le prestazioni relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, finora oggetto di proroga annuale.

#### **Accesso al credito per le giovani coppie (art. 2, comma 39)**

Per favorire l'accesso al credito da parte delle giovani coppie che intendano acquistare una prima casa, l'art. 2, comma 39, della Finanziaria modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa (art. 13, comma 3-bis, D.L. n. 112/2008), cambiandone la denominazione e la finalità. Il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa diviene finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con apposito Decreto verranno stabilite le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 2, commi 229 e 230)**

Viene prevista la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Il comma 229 dell'art. 2 della Finanziaria 2010 prevede, infatti, la proroga dei termini nell'ambito della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

I valori così rideterminati assumono rilevanza fiscale tramite pagamento di un'imposta sostitutiva. L'effettuazione della rideterminazione riguarda le partecipazioni ed i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2010. Entro il 31 ottobre 2010 devono essere effettuati:

- il versamento dell'imposta sostitutiva (in unica soluzione o 1^ rata di un massimo di 3 rate annuali di pari importo), pari al 4% per terreni e partecipazioni qualificate ed al 2% per partecipazioni non qualificate.
- la redazione ed il giuramento della perizia di stima.

### **Credito d'imposta per ricerca e sviluppo (art. 2, comma 236)**

Viene rifinanziata anche per gli anni 2010 e 2011, con contestuale incremento, l'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

Con successivo decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia saranno indicate:

- le modalità di utilizzo dello stanziamento;
- l'individuazione delle tipologie di interventi suscettibili di agevolazione;
- le modalità di fruizione del credito di imposta;
- i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione.

### **Ripartizione risorse scudo fiscale (art. 2, comma 250)**

Nel comma 250 dell'art. 2 sono indicate le modalità di ripartizione delle maggiori risorse finanziarie erariali derivanti dallo scudo fiscale, previsto dalla "Manovra d'estate 2009" (D.L. n. 78/2009).

In particolare:

- vengono incrementate a 100 milioni di euro le risorse riservate per il 2010 a favore del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio;
  - è previsto lo stanziamento di 181 milioni di euro nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per garantire l'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell'Abruzzo dell'aprile 2009, gli adempimenti comunitari per gli enti locali, la funzionalità del sistema giustizia.
- Altre misure finanziate dallo scudo fiscale riguardano, il 5 per mille, il fondo di solidarietà degli agricoltori, l'autotrasporto.

### **Finanziamento a Piccole e Medie Imprese (art. 2, comma 235 e commi 161- 182)**

E' prevista la possibilità che le operazioni di finanziamento effettuate da Cassa Depositi e Prestiti Spa a favore delle piccole e medie imprese nell'ambito della c.d. "gestione separata" (cioè attraverso l'uso delle risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale), possano svolgersi, oltre che attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della stessa Cassa Depositi e Prestiti. Anche lo Stato potrà entrare a far parte di società di gestione del risparmio, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, destinate ad investitori qualificati (ad esempio, banche ed imprese di investimento), per il rafforzamento patrimoniale e l'aggregazione di imprese di minori dimensioni.

### [Viene istituita la “Banca del Mezzogiorno” \(art. 2, commi 161-182\)](#)

Le sue finalità sono quelle di:

- aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario delle Regioni del Sud e isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia);
- sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito;
- canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creino occupazione nel Mezzogiorno.

### [LAVORO](#)

#### [DURC commercio ambulante \(art. 2, comma 12\)](#)

Viene rivisto quanto disposto dalla “Manovra estiva 2009” in materia di commercio ambulante e DURC. Sono apportate modifiche a quanto disposto dall’art. 28, comma 2-bis, D. Lgs. n. 114/1998. In particolare, viene ora riservata alle Regioni la facoltà di condizionare l’esercizio del commercio ambulante alla presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva<sup>3</sup>), da parte del soggetto che richiede l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. In tal caso, le regioni possono stabilire le modalità attraverso le quali i Comuni sono chiamati alla verifica della sussistenza e regolarità del DURC, in collaborazione anche con le Associazioni di categoria riconosciute dal CNEL. E’ prevista la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per 6 mesi in caso di mancata presentazione del DURC in sede di richiesta di rilascio iniziale, ovvero di rinnovo annuale.

#### [Previdenza agricola \(art. 2, comma 49\)](#)

Viene disposta l’ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2010, della rideterminazione di alcune agevolazioni per i datori di lavoro agricoli di zone agricole svantaggiate o territori montani particolarmente svantaggiati.

#### [Lavoratori a progetto \(art. 2, comma 130\)](#)

La misura della speciale indennità una tantum, prevista dal decreto anti crisi 2009, in caso di perdita del lavoro, per il sostegno del reddito per i lavoratori a progetto viene portata al 30% del reddito lordo percepito nell’anno precedente (prima al 20%), e comunque non superiore a 4.000 euro. Condizioni affinché venga riconosciuta questa speciale indennità sono:

- reddito fino a 20.000 euro (prima fino a 13.819 euro) e superiore a 5.000 euro;
- almeno un versamento contributivo alla Gestione Separata Inps nell’anno di riferimento (prima occorre almeno 3 mesi);
- almeno tre mensilità contributive alla Gestione Separata Inps nell’anno precedente;
- operare in regime di mono committenza;
- aver perso il contratto di lavoro da almeno 2 mesi.

#### [Riduzione contributiva per i datori che assumono disoccupati over 50 \(art. 2, commi 134 e 135\)](#)

per il 2010, in via sperimentale, ai datori di lavoro che assumono i lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni, viene estesa la riduzione contributiva per i lavoratori in mobilità. La durata della riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari dell’indennità suddetta, con almeno 35 anni di età contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio è concesso previa domanda e nei limiti di 120 milioni di euro per il 2010.

#### [Proroghe ammortizzatori sociali \(art. 2, commi 136-140\)](#)

Sono prorogate al 2010 alcune disposizioni del “Decreto anti-crisi” (art. 19 del D.L. n. 185/2008) che erogavano specifici ammortizzatori sociali per il 2009 (indennità di mobilità Cigs, mobilità, liste

di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti per crisi, Cigs per cessazione di attività, contributi a Italia Lavoro Spa, indennità ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in determinate imprese e agenzie). E' prevista anche la possibilità di concessione "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi.

### **Somministrazione del lavoro e staff leasing (art. 2, commi 142 e 143)**

Vengono modificati i casi in cui è vietato il ricorso alla somministrazione a tempo determinato e viene reintrodotta lo "staff leasing" cioè la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Questo è un particolare tipo di contratto commerciale con cui un'impresa (utilizzatrice) si rivolge ad un'altra (somministratrice) per la fornitura di manodopera ed il lavoratore resta comunque alle dipendenze effettive di quest'ultima.

### **Reinserimento lavoratori svantaggiati (art. 2, commi 144-147)**

Vengono previste specifiche misure sperimentali finalizzate all'inserimento o reinserimento di determinate categorie di lavoratori svantaggiati.

### **Incentivo ai datori di lavoro che non licenziano (art. 2, comma 151)**

Per il 2010 è previsto (nei limiti di 12 milioni di euro) un incentivo erogato dall'Inps per i datori di lavoro le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria. La misura dell'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore ed è erogato secondo speciali procedure.

### **Detassazione contratti di produttività (art. 2, commi 156 e 157)**

Viene prorogata al 2010 la disciplina sulla detassazione dei contratti di produttività dei dipendenti del settore privato che prevede l'assoggettamento all'imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di "premi produzione" su un importo massimo di € 6.000 e per lavoratori che nel 2009 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva per detto anno.